



Società della Salute della Toscana

Società della Salute Senese

C.F. 01286940521

Via Pian d'Ovile, 9/11 - 53100 SIENA
(SI)

Sito internet: www.sds-senese.it

Pec: sds.senese@pec.it

Allegato "2" all'Avviso "Servizi Sociali di Sollievo – Pronto Badante"

PATTO D'INTEGRITÀ

Articolo 1 – Premessa ed obiettivi

Il presente "Patto di Integrità" rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti, accordi e/o partnership istituzionali stipulati dalla Società della Salute Senese (di seguito anche SdS).

Stabilisce infatti la reciproca, formale obbligazione della SdS e dei contraenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'accordo, dalla partecipazione alle (eventuali) selezioni alla esecuzione contrattuale.

La SdS, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'adesione e l'effettiva applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei contraenti, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

Al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità, ogni interessato potrà rivolgersi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della SdS per segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti.

Articolo 2 – Destinatari

Costituendo obbligazione pre-contrattuale e contrattuale, sono identificati come destinatari del presente Patto - oltre ai dipendenti della SdS impiegati nelle procedure di selezione o identificazione del contraente e di verifica di esecuzione del contratto – tutte le controparti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che:

- a) richiedano l'iscrizione all'Elenco dei fornitori qualificati, ove istituito
- b) presentino istanza di manifestazioni d'interesse o di partecipazione a procedure selettive per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura, servizi o lavori (sopra e sotto la soglia comunitaria) anche nella forma della co-progettazione, ed anche nel caso in cui (e ad eventuale integrazione) per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es., Centrali Uniche di

Committenza...)

- c) partecipino a procedure di selezione per l'affidamento di incarichi professionali
- d) stipulino con la SdS accordi, convenzioni o contratti di partnership per attività o progetti da realizzare congiuntamente (es., specifici progetti finanziati da fondi pubblici)

Tali soggetti sono indicati di seguito congiuntamente come "Operatori economici".

Naturalmente, il Patto è parimenti vincolante per il contraente selezionato, per effetto di espresso richiamo nel dispositivo contrattuale formalizzato.

L'adesione al presente patto è attestata dagli interessati:

- mediante specifica dichiarazione, prestata nella domanda di partecipazione ovvero nell'offerta presentata
- mediante specifica sottoscrizione, con firma digitale, del presente documento da parte dell'interessato contraente o di soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza legale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, l'adesione o la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i; nel caso di ricorso all'avvalimento, l'adesione o la sottoscrizione è effettuata anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico; nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente o contraente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, si applicano le sanzioni previste all'art. 10.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", art. 1 co. 17;
- D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", art. 83 bis, co. 3;
- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", art. 83, co. 6;
- D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 53, comma 16-ter
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019-2021 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13/11/2019, Parte III, par. 1.9;
- Delibera ANAC n.1374/2016 "Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012";
- Delibera ANAC n. 1120/2020 "Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità"

Articolo 4 – Riferimenti interni alla SdS Senese

Codice di comportamento e Codice etico vigente nel tempo, reperibile sul proprio sito istituzionale al seguente link: <https://www.sds-senese.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis> (home > amministrazione trasparente > disposizioni generali).

Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza vigenti nel tempo, reperibili sul proprio sito istituzionale al seguente link: <https://www.sds-senese.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione> (home > amministrazione trasparente > altri contenuti > prevenzione della corruzione).

Articolo 5 – Dichiarazioni dell'Operatore economico

Con l'accettazione / sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico dichiara, per quanto in propria conoscenza:

- l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara o di selezione;
- di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso/bando o contratto/accordo o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente o di regolamentazione del rapporto da parte della SdS;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della SdS che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della SdS nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287/1990;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con soggetti destinatari dei provvedimenti antimafia di cui al D.Lgs 159/2011;
- di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento della SdS si estendono, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e ad altro personale operante a qualsiasi titolo presso l'Operatore economico che operano presso la SdS.

Articolo 6 – Impegni dell'Operatore economico

Con l'accettazione/ sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- a rendere noto il contenuto del presente patto a tutti i propri dipendenti e collaboratori che a qualsiasi titolo presteranno la propria attività in favore della SdS;
- a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, buona fede, trasparenza e correttezza professionale;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della SdS nei propri confronti nel triennio precedente;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi, benefici o altre utilità — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara o selezione per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a rendere noti ed a trasmettere, su richiesta della SdS, tutti i contratti e relativi pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato (intendendosi per tali, sia quelli

- formalizzati mediante sub-appalto autorizzato che le categorie di forniture di cui all'art. 105, co. 3, lett. a) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016) a seguito della procedura di affidamento;
- a rispettare i principi e le regole di cui al Codice di comportamento in quanto compatibili con la tipologia di rapporto e di attività prestata con o presso la SdS;
 - ad astenersi comunque dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dalla Legge 190/2012 e normativa collegata, anche adottando proprie misure preventive e relativi strumenti di controllo;
 - ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che la SdS si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi;
 - a segnalare alla SdS:
 - qualsiasi situazione di conflitto di interesse anche potenziale e/o infortunio successivamente di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della SdS e relativa alla fase di gara/selezione e di esecuzione del contratto;
 - qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara/selezione e di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura o procedimento in corso;
 - qualsiasi richiesta anomala da parte dei dipendenti della SdS o di chiunque possa influenzare le relative decisioni inerenti la selezione o la successiva gestione del rapporto;
 - la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale eventualmente successivamente intervenuta, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività
 - a denunciare immediatamente alle forze dell'Ordine e/o all'Autorità Giudiziaria ogni condizionamento di natura criminale o intimidazione, illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità, di natura concussiva e/o corruttiva (a titolo esemplificativo e chiaramente non tassativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali etc..

Gli obblighi di cui sopra, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale la SdS abbia stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subappaltatori e subcontraenti.

Articolo 7 – Modalità di segnalazione

Le segnalazioni di cui al punto I) del paragrafo precedente, dovranno pervenire alla SdS mediante uno dei seguenti canali di comunicazione:

- preferibilmente, utilizzando la Piattaforma segnalazioni disponibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.sds-senese.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/segnalazione-condotte-illecite-whistleblowing> (home >> amministrazione trasparente > altri contenuti > Segnalazione condotte illecite: Whistleblowing).
- in alternativa, mediante comunicazione diretta al RUP (Responsabile Unico del

Procedimento) o al REC/DEC (Responsabile/Direttore dell'Esecuzione del Contratto), come identificato nelle singole procedure di selezione o contratti stipulati.

Ai segnalanti sono garantiti i più elevati standard di riservatezza in relazione alla loro identità.

Articolo 8 – Obblighi della SdS

La SdS si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei confronti degli Operatori economici. In particolare, i principi di comportamento richiesti ai propri esponenti sono dettagliati all'interno del proprio Codice di comportamento, cui si rinvia.

Qualora la SdS riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, realizzate dal proprio personale in relazione al procedimento di selezione/gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 9 – Sanzioni per l'Operatore economico

L'assenza di formale adesione mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione del Patto, salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 2, costituisce, per i soggetti di cui allo stesso articolo, causa di esclusione dalla qualifica o dalla fase di selezione.

La violazione degli impegni di cui all'art. 6 costituisce per tutti i soggetti di cui all'art. 2 causa di comminazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla fase di selezione, con escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente alla conclusione del procedimento di selezione;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva alla selezione ma precedente alla stipula del contratto;
- se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto o di gestione del contratto:
 - ✓ applicazione di una penale pari ad un ammontare minimo del 10% dell'importo contrattualmente previsto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - ✓ risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., con escussione della cauzione definitiva;
 - ✓ segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

Le eventuali sanzioni:

- sono applicate in esito ad un procedimento di verifica condotto dal RUP/REC/DEC nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico;
- sono motivate e comunicate all'Operatore economico con PEC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento;
- operano limitatamente al procedimento di qualifica, alla procedura di gara/selezione in corso di svolgimento o al contratto in corso di esecuzione fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo.

Nel caso in cui la violazione del presente Patto costituisca grave illecito professionale ed integri anche altre fattispecie di esclusione (es., art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), f-bis) del D.Lgs. 50/2016), la SdS potrà tenerne conto anche ai fini delle valutazioni relative alla partecipazione degli Operatori economici a future procedure di affidamento.

La commissione di un reato previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché l'irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio

dell'attività costituiscono condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1353 c.c. e determineranno la risoluzione dell'eventuale contratto stipulato tra le parti.

Articolo 10 – Sanzioni per il personale della SdS

In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8, ad esito del procedimento disciplinare nei confronti dei propri soggetti a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento/selezione e nell'esecuzione del contratto e, in particolare, qualora si riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite, a questi saranno applicate le sanzioni previste dal Codice di comportamento.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara/selezione fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima, compreso l'eventuale periodo di garanzia di quanto fornito.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la SdS e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Firma del Rappresentante legale
